Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 273 del 5 ottobre 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 57

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. **29.**

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico.

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. **30.**

Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-1984 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14.

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. **29**.— *Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico:*

Titolo I. — Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica *Pag.* 3

Capo I. — Disposizioni generali . . . . » 3

Capo II. — Tutela della salute nei luoghi di lavoro . . . . » 10

Capo III. — Promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive . . . . » 13

Capo IV. — Servizio di prevenzione . . . . » 15

Titolo II. — Norme concernenti il servizio farmaceutico » 17

Titolo III. — Norme finali e transitorie . . . . » 20

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. **30**.— *Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-1984 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14* . » 23

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. 29.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 45 del 6 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della disciplina

La presente legge, in relazione a quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive.

La presente legge detta altresì norme relative all'organizzazione del servizio farmaceutico nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

TITOLO I

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2

Riparto delle funzioni

Le Unitá sanitarie locali provvedono allo svolgimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già di competenza dell'ufficio del Medico provinciale e degli ufficiali sanitari, che non siano espressamente riservate allo Stato ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia ovvero alla Provincia a norma della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e della presente legge.

Tra le funzioni esercitate dalle Unità sanitarie locali ai sensi del comma precedente e ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19, sono comprese, in quanto subdelegate dalla Provincia, le funzioni delegate a quest'ultima dallo Stato a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e dell'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, ad eccezione di quelle il cui esercizio è riservato alla Provincia stessa dall'articolo 3 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Restano ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 3

Funzioni esercitate dalla Provincia

Le funzioni di cui all'articolo 3, numeri 2) e 3), della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, sono esercitate dalla Provincia attraverso i Servizi competenti in materia di igiene e sanità. La Provincia esercita altresì attraverso i predetti servizi le funzioni di cui all'articolo 3, n. 1), della citata legge provinciale n. 33, ed i compiti attribuiti al servizio di prevenzione nel capo IV del presente titolo. Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 32 della medesima legge provinciale n. 33 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni sopra richiamate sono adottati dalla Giunta provinciale, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modificazioni.

In ordine alle funzioni ed ai compiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

I servizi della Provincia indicati al primo comma partecipano alle attività di dipartimento necessarie per la realizzazione dei progetti attuativi del piano sanitario provinciale.

La Giunta provinciale stabilisce le modalità attraverso le quali debbono essere definiti i programmi operativi concernenti le attività dei servizi di cui al primo comma, assicurando in particolare, attraverso opportune intese, il loro coordinamento con i programmi di attività delle U.S.L.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma i servizi della Provincia ivi indicati possono avvalersi della collaborazione dei servizi delle U.S.L. rivolgendosi direttamente ai relativi responsabili e informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Nello svolgimento dell'attività del Servizio protezione ambiente (S.P.A.) a norma della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, deve essere assicurato il coordinamento con le attività di competenza degli altri servizi della Provincia che interessino la tutela ambientale.

Art. 4

Modifiche alla composizione delle commissioni del S.P.A.

Al secondo comma, lettera a), dell'articolo 11 ter della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'articolo 34 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, i numeri 2), 3), 4) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

"2) un medico in servizio presso la Provincia o un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale;

3) il responsabile del campo di attività chimico-fisico-ambientale del Servizio provinciale di prevenzione;

4) il responsabile del campo di attività bio-tossicologico del Servizio provinciale di prevenzione;

6) il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale, per la trattazione delle questioni che interessano specificatamente l'ambito territoriale di competenza del predetto servizio; ovvero i responsabili di tutti i servizi per l'igiene e la sanità pubblica costituiti presso le Unità sanitarie locali, qualora le questioni trattate rivestano interesse generale;".

L'articolo 8 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, è abrogato.

Art. 5

Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta Provinciale

Il Presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 63 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 35 dello stesso testo unico.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai Servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle Unità sanitarie locali secondo le modalità previste dal sesto comma del precedente articolo 3.

Art. 6

Attribuzioni del sindaco

Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica.

Nella materia di cui al comma precedente il sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il sindaco si avvale dei servizi dell'U.S.L. competente per territorio secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

Art. 7

Provvedimenti di competenza dell'U.S.L.

Ferme restando le attribuzioni riservate ad organi dello Stato o della Provincia ovvero ai sindaci ai sensi dei precedenti articoli, e salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme della presente legge, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario, sono adottati dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. competente per territorio.

Art. 8

Articolazione del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle U.S.L.

Le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di loro competenza in materia di igiene e sanità pubblica attraverso il Servizio di cui all'articolo 18 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo articolo 9.

Il Servizio di cui al precedente comma si articola in due unità operative denominate "unità operativa per l'igiene pubblica" e "unità operativa

per l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro" e addette rispettivamente:

a) allo svolgimento delle funzioni indicate ai numeri da 1) a 7) del secondo comma dell'articolo 18 della citata legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33; tali funzioni comprendono anche la definizione dei dati ambientali, sanitari ed epidemiologici da raccogliere nell'ambito del sistema informativo sanitario, l'impostazione e l'effettuazione di indagini epidemiologiche ed il coordinamento delle valutazioni sullo stato sanitario complessivo della popolazione, nonché la predisposizione e gestione di mappe di rischio in collaborazione con l'unità operativa di cui alla successiva lettera b) e con gli altri servizi delle U.S.L.;

b) allo svolgimento delle funzioni indicate al n. 8) del secondo comma dell'articolo 18 della predetta legge provinciale n. 33.

Le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni assegnate dalla presente legge al servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle U.S.L., sono desunte dalle attività comprese nel Servizio sanitario provinciale e dai servizi sanitari aziendali, ove esistenti, e vengono fornite altresì dagli enti, istituti ed organismi che vi siano tenuti ai sensi delle norme in vigore nonché, in ogni caso, dagli enti pubblici soggetti alla potestà legislativa della Provincia Autonoma. L'acquisizione di ulteriori informazioni potrà esere definita in base ad intese fra la Provincia stessa e gli enti od organismi competenti, nel rispetto della normativa vigente.

Il responsabile del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni definite dalle norme in vigore, assicura in particolare il coordinamento dell'attività delle due unità operative di cui al comma precedente in modo da garantire globalmente la salvaguardia e la promozione dell'igiene e salubrità degli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 9

Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale

Il piano sanitario provinciale individua le Unità sanitarie locali in cui vengono attivati i Servizi per l'igiene e la sanità pubblica, gli ambiti territoriali di riferimento, gli indirizzi generali per l'organizzazione dei predetti servizi e gli eventuali criteri generali per il loro coordinamento con gli altri servizi delle U.S.L. interessate.

Il piano sanitario provinciale puó prevedere che determinate attività di carattere più ricorrente, coprese nella materia dell'igiene e sanità pubblica, vengano espletate dai Servizi per l'assistenza sanitaria di base delle U.S.L.

Art. 10

Educazione sanitaria

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica di cui all'articolo 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, per quanto attiene specificatamente all'educazione sanitaria, la Giunta provinciale si avvale, quale organo tecnico-consultivo, di una commissione costituita presso i Servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità e composta da funzionari addetti ai servizi stessi ed a quelli competenti in materia di istruzione, da operatori delle Unità sanitarie locali, nonché da esperti in materia didattica ed educativa in numero non superiore a tre.

Le Unità sanitarie locali debbono organizzare gli interventi in materia di educazione sanitaria assumendo quale riferimento fondamentale, sotto il profilo territoriale e operativo, il distretto sanitario di base.

Per la programmazione e la verifica degli interventi di cui al precedente comma le Unità sanitarie locali si avvalgono di una commissione interdisciplinare costituita dal comitato di gestione, coordinata da un medico addetto al Servizio per l'igiene e la sanità pubblica, ovvero, qualora il piano sanitario provinciale non ne preveda l'attivazione, da un medico dipendente addetto al Servizio per l'assistenza sanitaria di base, e composta da operatori addetti ai Servizi sanitari e al Servizio per l'assistenza sociale, da operatori addetti agli uffici di supporto tecnico all'ufficio di direzione, e da esperti in materia didattica ed educativa in numero non superiore a tre. Tale commissione presta altresì la propria consulenza tecnica nei riguardi dei servizi e degli operatori dell'Unità sanitaria locale che siano impegnati in attività di educazione sanitaria.

Art. 11

Osservazione epidemiologica

Per lo svolgimento delle funzioni concernenti la verifica delle condizioni di salute della popolazione e dei fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio, nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, la Giunta

provinciale si avvale, quale organo tecnico-consultivo, di una commissione composta da funzionari addetti ai Servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità, da operatori delle Unità sanitarie locali, e da esperti in materia epidemiologica in numero non superiore a tre. In relazione agli specifici problemi trattati, la commissione può articolarsi in gruppi di lavoro e può avvalersi di volta in volta della partecipazione di operatori delle Unità sanitarie locali non facenti parte della commissione stessa.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esse spettanti in materia di osservazione epidemiologica nell'ambito del sistema informativo sanitario, le Unità sanitarie locali si avvalgano di una commissione interdisciplinare costituita dal comitato di gestione, coordinata da un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, ovvero, qualora il piano sanitario provinciale non ne preveda l'attivazione, da un medico dipendente addetto ad uno dei Servizi sanitari dell'U.S.L., e composta da operatori addetti agli uffici di supporto tecnico all'ufficio di direzione, da operatori sanitari interessati all'attività di osservazione epidemiologica nonché, eventualmente, da esperti in campo epidemiologico in numero non superiore a tre. La commissione svolge in particolare attività di consulenza tecnica nei riguardi dei servizi e degli operatori dell'Unità sanitaria locale che debbano attuare iniziative di indagine epidemiologica.

Art. 12

Esame di strumenti urbanistici

I servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle U.S.L. provvedono, secondo la rispettiva competenza territoriale, alla verifica di compatibilità dei piani urbanistici comprensoriali ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prima dell'adozione dei piani stessi da parte delle competenti assemblee comprensoriali.

Art. 13

Parere in ordine a progetti di costruzione

Tra i compiti dell'unità operativa di cui all'articolo 8, secondo comma, lettera a), è compresa la formulazione del parere già di competenza dell'ufficiale sanitario a norma dell'articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

Art. 14

Funzioni in materia di medicina legale

Le funzioni in materia di medicina legale di competenza dell'U.S.L. comprendono in particolare:

a) gli accertamenti preventivi di idoneità previsti da leggi e regolamenti;

b) l'accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché dell'articolo 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

c) gli altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

d) l'attività collegiale per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;

e) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e di natanti;

f) il Servizio necroscopico;

g) il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del Servizio per l'igiene e sanità pubblica o dal responsabile del Servizio per l'assistenza sanitaria di base ovvero da altro medico designato nell'ambito dei Servizi sanitari dell'U.S.L., tenuto conto della natura delle specifiche funzioni di cui si tratta e delle determinazioni adottate dal piano sanitario provinciale a norma del precedente art. 9, e secondo criteri che saranno stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 71, primo comma.

Art. 15

Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati

Le tariffe per le prestazioni medico-legali effettuate dalle U.S.L. a favore di privati sono fissate dalla Giunta provinciale, che provvede al loro

aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'Unità sanitaria locale.

Art. 16

Soppressione di organi collegiali

Sono soppresse:

a) la commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

b) la commissione di vigilanza sui befotrofi, sulle case di recezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui all'articolo 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;

c) la commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Le funzioni tecnico-consultive non riguardanti la programmazione degli interventi, già demandate al comitato provinciale di sanità di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 57, soppresso per effetto dell'articolo 9 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, ove non risultino conferite ad altri organi da specifiche norme di legge sono svolte dal comitato provinciale per la programmazione sanitaria, se attengono a funzioni amministrative di competenza della Provincia; in caso contrario, esse vengono esercitate direttamente dalle U.S.L. attraverso i rispettivi servizi competenti per matria.

La competenza in ordine alla designazione di componenti di organi collegiali, già spettante al comitato provinciale di sanità, è attribuita alla Giunta provinciale.

Art. 17

Adeguamento della composizione e degli ambiti territoriali di competenza di organi collegiali

Le commissioni indicate nel successivo comma, previste dalle norme in vigore a livello provinciale, sono costituite presso ciascuna delle U.S.L. ove sia attivato il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica, con il medesimo ambito territoriale di competenza definito per quest'ultimo a norma dell'articolo 9.

Le commissioni di cui al precedente comma sono:

1) la commissione sanitaria di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente "Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili", e successive modificazioni;

2) la commissione di cui all'articolo 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del T.U. della circolazione stradale, come sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995;

3) la commissione di cui all'articolo 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, concernente il regolamento di polizia mortuaria.

Il collegio medico di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni o le aziende private", e le commissioni sanitarie previste a livello provinciale rispettivamente dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti", e successive modificazioni, e dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili", e successive modificazioni, sono costituite presso l'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige con competenza estesa all'intero territorio provinciale.

Analogamente sono costituite presso l'U.S.L. indicata nel precedente comma, con competenza estesa all'intero territorio provinciale, le commissioni di cui agli articoli 24 e 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernente l'approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici, e successive modificazioni. Nella prima delle suddette commissioni l'ingegnere capo del Genio civile e l'esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile del Servizio calamità naturali della Provincia e da un chimico dipendente dall'U.S.L. scelto dal comitato di gestione; nella seconda, il rappresentante del prefetto, il capo della sezione chimica del Laboratorio provinciale e il comandante del Corpo municipale dei vigili del fuoco sono sostituiti rispettivamente da un rappresentante del Commissario del Governo, da un chimico dipendente dall'U.S.L. scelto dal comitato di gestione e dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

Qualora nelle commissioni indicate nei precedenti commi secondo, terzo e quarto sia prevista la partecipazione, in qualità di presidente o di membri, del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario ovvero di funzionari medici appartenenti ai rispettivi uffici, essi sono sostituiti dal responsabile del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da altro medico addetto al medesimo servizio designato dal comitato di gestione dell'U.S.L.

Qualora nelle predette commissioni sia prevista la partecipazione di un ispettore medico del lavoro o di altro medico scelto dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, in sua vece è chiamato a far parte della commissione un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'U.S.L. ovvero un medico specialista in medicina legale, scelto dal comitato di gestione dell'U.S.L.

Ove sia prevista la partecipazione di funzionari della Provincia, essi sono sostituiti da funzionari dipendenti dall'U.S.L. di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da impiegati dell'U.S.L. designati dal comitato di gestione.

La nomina delle commissioni di cui ai commi precedenti spetta al comitato di gestione dell'U.S.L..

Nei casi in cui ai sensi delle norme precedentemente in vigore fosse ammesso il ricorso avverso il giudizio delle commissioni ad altra commissione a livello regionale, per l'esame di tali ricorsi sono costituite presso la Provincia Autonoma apposite commissioni, con la stessa composizione stabilita dalle norme predette, intendendo sostituito al medico provinciale un medico in servizio presso la Provincia o un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale, scelto dalla Giunta provinciale, e all'ispettore medico del lavoro, o altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una U.S.L. della Provincia ovvero un medico specialista in medicina legale, scelto dalla Giunta provinciale. Alla Giunta stessa spetta la nomina di dette commissioni. Le funzioni di segretario sono svolte da impiegati della Provincia.

Art. 18

Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano

È istituita presso la Provincia Autonoma la commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei Servizi della trasfusione del sang umano.

Detta commissione esercita funzioni consulti e di proposta in materia di Servizi trasfusion nei confronti della Provincia e delle Unità san tarie locali, e svolge in particolare i compiti a tribuiti alla commissione di cui all'articolo 3 del legge 14 luglio 1967, n. 592, a norma della leg medesima e del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 125 in quanto compatibili con la legge 23 dicemb 1978, n. 833, e con i provvedimenti legislati emanati per la sua attuazione.

La commissione è nominata dalla Giun provinciale ed è composta:

a) dall'Assessore provinciale competente in mat ria di igiene e sanità, o da un suo delegat con funzioni di presidente;

b) da un medico di servizio presso la Provinc o da un medico iscritto nei ruoli nominati provinciali del persnale del Servizio sanitar nazionale;

c) da un componente designato dalla conferen dei presidenti dei comprensori fra i memb delle giunte comprensoriali, e da due comp nenti designati dalla conferenza stessa fra medici operanti presso le sezioni trasfusion del Servizio sanitario provinciale;

d) dai responsabili delle unità operative cui spe tano i compiti propri dei centri trasfusion nell'ambito del Servizio sanitario provincial

e) da un rappresentante per ciascuna delle d associazioni con il maggior numero di iscri donatori attivi;

f) da un rappresentante del Servizio sanitar delle forze armate, designato dall'autorità te ritorialmente competente.

Le funzioni di segretario sono esercitate un funzionario della Provincia.

La commissione rimane in carica tre anni. componenti possono essere confermati.

Art. 19

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

La commissione per la protezione sanitar della popolazione contro i rischi da radiazioni i nizzanti di cui all'articolo 89 del D.P.R. 13 fe braio 1964, n. 185, opera nell'ambito del cam di attività chimico-fisico-ambientale del Serviz

di prevenzione di cui al capo IV del presente titolo ed ha competenza per l'intero territorio della Provincia.

La commissione è presieduta dal responsabile del campo di attività indicato al precedente comma ed é composta:

1) da un medico specialista in radiologia;

2) da un laureato in fisica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale;

3) da un esperto qualificato scelto nell'elenco nominativo di cui all'articolo 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

4) da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La commissione è integrata di volta in volta dal responsabile del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'U.S.L. nel cui ambito territoriale di competenza si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della Provincia.

La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica tre anni. I componenti possono essere confermati.

La commissione esprime parere in ordine a tutte le questioni per le quali il parere stesso è previsto dalle vigenti disposizioni, e svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalle disposizioni medesime.

La commissione presta inoltre la propria consulenza alle U.S.L. relativamente ai problemi concernenti la protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

Art. 20

Altri organi collegiali

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme il medico provinciale, o suo delegato, ovvero un funzionario tecnico addetto all'Ufficio del medico provinciale, in loro vece è chiamato a far parte dei predetti organismi un medico in servizio presso la Provincia o un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale, scelto dalla Giunta provinciale.

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme l'ufficiale sanitario, quest'ultimo è sostituito dal responsabile del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 9, o da altro medico dipendente dall'U.S.L. designato dal comitato di gestione.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 34, concernente "Costituzione del consiglio provinciale delle miniere", il n. 13) è sostituito dal seguente:

"13) un medico in servizio presso la Provincia o iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale;".

Al primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 58, concernente "Risoluzione delle controversie in materia di spedalità", la lettera a) è sostituita nel modo seguente:

"a) da un medico in servizio presso la Provincia o da un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale;".

Art. 21

Obbligo di denuncia o comunicazione

In tutti i casi in cui le vigenti disposizioni prevedono, a carico di chi eserciti una professione sanitaria o di altri soggetti, l'obbligo di effettuare denunce o di comunicare dati o notizie all'Ufficio del medico provinciale o all'ufficiale sanitario, tali denunce o comunicazioni debbono essere effettuate contestualmente al competente Servizio della Provincia e al Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'U.S.L. competente per territorio.

Art. 22

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

Il comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, individua il personale al quale spetta lo svolgimento di attività ispettive, di vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica. Detto personale, nei limiti del servizio cui è destinato, riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

È fatto salvo il disposto dell'articolo 35 della presente legge per quanto concerne l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 23

Convenzioni con enti ed istituti

Per assicurare l'espletamento di specifiche attività particolarmente complesse attinenti alle materie disciplinate dalla presente legge, in armonia con le indicazioni del piano sanitario provinciale, qualora la loro esecuzione non possa essere demandata ai servizi delle Unità sanitarie locali né al Servizio di prevenzione di cui al capo IV del presente titolo, la Provincia può stipulare convenzioni con università o altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione anche su proposta delle Unità sanitarie locali.

Per i fini di cui al comma precedente la Provincia può avvalrsi altresì della facoltà prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

Capo II

Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Art. 24

Oggetto della disciplina

Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali di cui all'articolo 18, secondo comma, n. 8), della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, al fine di assicurare la tutela della salute psico-fisica di tutti i lavoratori, compresi coloro che svolgono attività lavorativa a domicilio.

Art. 25

Funzioni già svolte da altri enti ed organismi

Sono comprese tra le funzioni esercitate dalle Unità sanitarie locali ai sensi del presente capo le funzioni sinora svolte dall'Ispettorato del lavoro, dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.C. in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono comprese altresì tra le funzioni sopra richiamate quelle svolte dal Consosrzio provinciale antitubercolare nel campo della medicina preventiva negli ambienti di lavoro.

Per quanto concerne la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle miniere e nelle cave restano ferme le attribuzioni degli organi e uffici competenti ai sensi delle norme in vigore, salva la sostituzione dell'unità operativa di cui al successivo articolo 26 agli ispettori medici del lavoro. Le Unità sanitarie locali assicurano la collaborazione di personale sanitario, anche non appartenente alla suddetta unità operativa, per i fini di cui all'articolo 4 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 26

Unità operativa

Le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di cui al precedente articolo 24 attraverso l'unità operativa prevista all'articolo 8, secondo comma, lettera b).

In ogni caso l'unità operativa di cui al comma precedente deve essere composta di operatori tecnici appartenenti a diversi profili professionali e deve essere dotata di un'idonea attrezzatura tecnica di base.

Qualora ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 24 si rendano necessarie prestazioni specialistiche di prevenzione che non possano essere fornite direttamente dall'unità operativa, quest'ultima si avvale dell'attività del servizio di prevenzione di cui al capo IV del presente titolo, secondo le modalità ivi stabilite. Per specifiche attività che non possano essere svolte dal Servizio di prevenzione si deve fare ricorso, ove possibile, alle prestazioni di cui la Provicia assicuri l'espletamento a norma dell'articolo 23. Ove ciò non risulti possibile, l'Unità sanitaria locale competente può essere autorizzata dalla Giunta provinciale ad affidare specifici incarichi di consulenza ad università o altri enti o istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione.

Art. 27

Attività di prevenzione

Le funzioni di cui al precedente articolo 24 vengono esercitate in particolare attraverso le seguenti attività:

1) la ricerca delle cause di rischio negli ambienti di lavoro;

2) la predisposizione e l'aggiornamento di mappe di rischio a livello territoriale e di settore produttivo;

3) l'osservazione epidemiologica;

4) l'educazione e l'informazione sanitaria;

5) la promozione ed il coordinamento dei controlli sanitari dei lavoratori;

6) la formulazione di pareri preventivi obbligatori e di eventuali prescrizioni in ordine a progetti concernenti la realizzazione, la ristrutturazione,

l'ampliamento o altra modifica di insediamenti produttivi, nei casi previsti dalle norme in vigore;

7) il controllo del rispetto degli obblighi di legge in materia e l'adozione di prescrizioni e disposizioni e l'indicazione di misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro.

Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve essere tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai lavoratori l'esercizio dei diritti ad essi spettanti a norma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si devono inoltre assumere quali condizioni generali e permanenti per assicurare la massima efficacia degli interventi preventivi, nonché il massimo coinvolgimento dei lavoratori, il coordinamento con gli altri servizi dell'U.S.L. e la più ampia socializzazione delle informazioni raccolte, concernenti i rischi presunti o individuati nonché le condizioni di salute dei lavoratori stessi.

Art. 28
Programmazione delle attività e metodologia di intervento

Le attività previste nel precedente articolo 27 vengono espletate dall'unità operativa di cui all'articolo 26 in base a piani di lavoro definiti secondo la disciplina regolamentare dei servizi delle Unità sanitarie locali. Nella predisposizione di detti piani, nei quali saranno stabilite in particolare le priorità degli interventi da effettuare in relazione ai diversi settori produttivi e alle diverse aree territoriali, deve essere assicurata la consultazione delle organizzazioni dei lavoratori e di quelle dei datori di lavoro.

L'unità operativa deve adottare un metodo di intervento che tenga conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori in ordine ai diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro, favorendo a tal fine la partecipazione dei lavoratori, con particolare riguardo ai gruppi omogenei, alla impostazione ed effettuazione delle indagini ambientali e promuovendo momenti di educazione sanitaria e di diffusione delle risultanze delle indagini ai fini della prevenzione e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro.

Gli operatori, nell'ambito delle attività programmate ai sensi del primo comma, hanno facoltà di accedere agli ambienti di lavoro per l'esercizio delle mansioni loro attribuite e, in particolare, allo scopo di verificare le condizioni in cui operano i lavoratori e lo stato dei luoghi e delle apparecchiature. Essi hanno altresì facoltà di conoscere le sostanze impiegate nei cicli produttivi, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, fatta salva la tutela del segreto industriale.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Art. 29
Ricerca delle cause di rischio

La ricerca delle cause di rischio negli ambienti di lavoro comprende indagini e controlli concernenti in particolare:

a) le condizioni di igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;

b) le fonti di inquinamento all'interno dei predetti ambienti, con riguardo a:
   - effluenti gassosi;
   - effluenti liquidi;
   - effluenti pulviscolari;
   - rumore ed altri inquinanti fisici;
   - materiali e sostenze impiegati nel processo produttivo;

c) l'organizzazione del lavoro e i processi tecnologici.

Art. 30
Mappe di rischio

L'attività inerente alla predisposizione e all'aggiornamento di mappe di rischio consiste nella individuazione dei fattori nocivi presenti negli ambienti di lavoro e nell'identificazione e quantificazione dei lavoratori esposti, con riguardo a determinati ambiti territoriali ed a specifici settori e processi produttivi.

L'attività di cui al precedente comma deve essere strettamente integrata con le altre attività svolte dall'unità operativa e costituisce strumento essenziale per la programmazione degli interventi sanitari negli ambienti di lavoro, ed in particolare per l'osservazione epidemiologica e per l'indivi-

duazione dei controlli da effettuare e delle misure da adottare per l'eliminazione dei fattori di rischio.

Le informazioni necessarie ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento delle mappe, nonché le modalità della loro raccolta, elaborazione e circolazione, sono definite nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Secondo quanto disposto dall'articolo 20, primo comma, lettera d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende debbono comunicare all'unità operativa competente per territorio le sostanze presenti nel ciclo produttivo, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, fatta salva la tutela del segreto industriale a norma del secondo comma del predetto articolo 20. Le comunicazioni sono effettuate entro novanta giorni dalla richiesta fattane, anche in forma generalizzata, dall'Unità sanitaria locale.

Art. 31

Osservazione epidemiologica

L'attività di osservazione epidemiologica viene effettuata mediante la raccolta e l'elaborazione delle informazioni riguardanti la distribuzione delle situazioni patologiche connesse ad attività lavorative e dei fattori che la influenzano.

La programmazione operativa dell'attività di osservazione epidemiologica deve tener conto delle indicazioni risultanti dalle mappe di rischio e degli obiettivi definiti dal piano sanitario provinciale e dai piani delle U.S.L.

Le infomazioni necessarie per i fini di cui al precedente articolo 30 e al presente articolo sono acquisite a norma dell'articolo 8, terzo comma. Ove esistano servizi sanitari aziendali, questi sono tenuti alla trasmissione dei dati ambientali, epidemiologici e sanitari alla competente unità operativa, che svolge, nei confronti di tali servizi, attività di coordinamento.

L'unità operativa di cui al precedente articolo 26 utilizza, quali strumenti informativi, il libretto sanitario personale ed i registri dei dati ambientali e biostatistici, a seguito della loro realizzazione a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 32

Educazione e informazione sanitaria

Le attività di educazione e informazione sanitaria devono garantire, mediante la partecipazione dei lavoratori, la diffusione sistematica delle informazioni e delle conoscenze riguardanti, in particolare, le cause di nocività ambientale, la patologia professionale, i cicli ed i processi lavorativi, le caratteristiche delle tecnologie e delle sostenze impiegate nonché le metodologie di intervento atte a prevenire o ridurre situazioni di rischio.

Art. 33

Controlli sanitari dei lavoratori

Le attività di promozione e coordinamento dei controlli sanitari dei lavoratori riguardano:

a) gli accertamenti preventivi e periodici previsti dagli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e da altre norme in vigore;

b) gli accertamenti, anche periodici, ritenuti necessari ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento delle mappe di cui al precedente articolo 29 nonché sulla base dei fattori nocivi e dei rischi da esse evidenziati.

Gli accertamenti indicati alla lettera b) del comma precedente vengono effettuati dall'unità operativa di cui all'articolo 26 nonché, eventualmente, dai servizi per l'assistenza sanitaria di base e per l'assistenza ospedaliera e specialistica dell'U.S.L., secondo le rispettive competenze. Qualora si renda necessaria la collaborazione dei servizi predetti, gli accertamenti vengono eseguiti in base a programmi definiti dall'ufficio di direzione.

Il disposto del comma precedente, compatibilmente con gli impegni conseguenti alla realizzazione dei programmi dell'unità operativa, si applica anche per l'esecuzione degli accertamenti indicati alla lettera a) del primo comma, qualora essa venga assunta dall'U.S.L. su richiesta dei datori di lavoro che vi sono tenuti. Ove si renda necessario, l'U.S.L. può utilizzare a tal fine anche personale medico appositamente incaricato in base agli accordi collettivi nazionali previsti dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli oneri relativi agli accertamenti di cui al presente comma sono a carico dei datori di lavoro a norma del successivo articolo 36.

Al fine di consentire una completa e organica valutazione degli aspetti sanitari e di quelli ambientali, gli accertamenti di cui al presente articolo devono essere rivolti alla corretta conoscenza dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario, nonché delle condizioni e dell'organizzazione del lavoro.

Art. 34

Progetti concernenti insediamenti produttivi

L'unità operativa indicata all'articolo 26 provvede alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia in ordine a progetti relativi ad insediamenti industriali o concernenti attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 216 e 217 del predetto R.D. in materia di lavorazioni insalubri.

L'unità operativa indicata al precedente comma esercita altresì le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro dall'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Qualora per i lavori ivi considerati sia necessaria la concessione o autorizzazione edilizia, le predette attribuzioni sono esercitate contestualmente alla verifica di compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 35

Funzioni ispettive e di controllo

Il personale addetto all'unità operativa di cui all'articolo 26, individuato dal comitato di gestione ai fini dello svolgimento di funzioni ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della normativa in vigore in materia di igiene e sicurezza del lavoro, assume ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, spettano a detto personale i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Fatti salvi gli obblighi inerenti all'attività di polizia giudiziaria e fermo restando il diritto di accedere in qualsiasi momento ai luoghi di lavoro ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'attività ispettiva svolta dal personale ivi contemplato deve essere complessivamente indirizzata a finalità organiche di prevenzione, anche attraverso l'effettuazione di interventi programmati.

Conro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, che decide sentite le organizzazioni del lavoratori e dei datori di lavoro della categoria interessata. La Giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria inerente all'applicazione del precedente comma, la Provincia può avvelersi della collaborazione dei servizi delle U.S.L.

In attesa dell'emanazione di una disciplina generale della materia, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo deve essere assicurato il rispetto degli obblighi stabiliti dalle norme in vigore.

Art. 36

Prestazioni a pagamento

Nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, le prestazioni di competenza dell'unità operativa indicata all'articolo 26 vengano affettuate a pagamento, i relativi tariffari sono determinati dalla Giunta provinciale, sentite le Unità sanitarie locali, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'Unità sanitaria locale.

Rientrano nelle prestazioni di cui al comma precedente gli interventi richiesti all'Unità sanitaria locale dai datori di lavoro, concernenti l'effettuazione di accertamenti sanitari obbligatori.

Capo III

Promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 37

Finalità

La Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito del Servizio sanitario disciplinato con legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, provvede alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico, di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, e assicura la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 38

Destinatari degli interventi

Gli interventi previsti nel presente capo sono rivolti:

a) a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva;

b) a coloro che svolgono o intendono svolgere attività sportiva non agonistica in ambito scolastico o extrascolastico;

c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, fermo restando, per quest'ultima, quanto disposto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 39

Funzioni affidate ai servizi delle Unità sanitarie locali

Le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni volte al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 37 nel rispetto di quanto stabilito dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e secondo le disposizioni del presente capo.

Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente è assicurato attraverso i Servizi per l'igiene e la sanità pubblica, per l'assistenza sanitaria di base e per l'assistenza ospedaliera e specialistica.

Il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica promuove le necessarie forme di collaborazione e integrazione delle attività svolte dai servizi sopra indicati.

Art. 40

Compiti attribuiti al Servizio per l'assistenza sanitaria di base

Il Servizio per l'assistenza sanitaria di base, avvalendosi dei medici generici e pediatri dipendenti o convenzionati, effettua:

a) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva;

b) le certificazioni di idoneità generica alle attività sportive non agonistiche svolte in ambito scolastico o extrascolastico, ivi compresi i relativi accertamenti per quanto di competenza;

c) le vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.

Art. 41

Compiti attribuiti al Servizio per l'igiene e la sanità pubblica

Il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica, avvalendosi delle competenze professionali in materia di medicina dello sport possedute dal personale, dipendente o convenzionato, addetto al servizio stesso, provvede:

a) alla promozione ed al coordinamento degli interventi rivolti, all'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;

b) all'effettuazione di interventi di consulenza che vengano richiesti da medici appartenenti ad altri servizi;

c) alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, ivi compresi i relativi accertamenti per quanto di competenza;

d) all'effettuazione dei controlli antidoping.

Art. 42

Compiti attribuiti al Servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica

Il Servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica provvede ad effettuare, per quanto di sua competenza, gli accertamenti necessari ai fini delle certificazioni di idoneità generica e specifica di competenza dei servizi di cui ai precedenti articoli.

Art. 43

Disciplina degli accertamenti relativi alle attività sportive

Con deliberazione della Giunta provinciale adottata d'intesa con il C.O.N.I. e sulla base dei criteri tecnici generali stabiliti con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentito il comitato di cui al successivo articolo 47, è definita la disciplina degli accertamenti previsti dal presente capo.

Per quanto concerne l'attività sportiva professionistica si applica il disposto dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 44

Revisione degli accertamenti

In caso di accertamento dell'assenza o dell'eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione ad una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) un medico in servizio presso la Provincia, con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina dello sport;
c) un medico specialista in medicina interna;
d) un medico specialista in cardiologia;
e) un medico specialista in ortopedia;
f) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

In relazione ai singoli casi da esaminare, possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, nonché esperti e tecnici sportivi, ivi compreso il tecnico che segue l'attività dell'interessato.

L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario addetto ad uno dei servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità.

Art. 45

Controlli antidoping

Le funzioni in materia di controlli antidoping già attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, al medico provinciale, sono svolte dal responsabile del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping, non vengono disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'Unità sanitaria locale.

Art. 46

Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui al presente capo, compresi quelli di revisione, sono gratuite nei limiti in cui lo siano per la generalità dei cittadini ai sensi delle norme in vigore, salvo quanto disposto al secondo comma del precedente articolo 45.

Art. 47

Integrazione del comitato provinciale per l'educazione e la formazione sportiva e le attività motorie del tempo libero

La composizione del comitato di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 2, come determinata dall'articolo 3 della legge stessa, è integrata dai seguenti membri:

a) un funzionario addetto ad uno dei servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità;
b) tre membri scelti tra persone particolarmente competenti nel campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria e dell'educazione fisica.

I compiti stabiliti dall'articolo 2 della citata legge provinciale n. 2 del 1978, per quanto attiene ai servizi di medicina sportiva e tutela sanitaria, si intendono riferiti agli interventi di cui al presente capo.

Capo IV

Servizio di prevenzione

Art. 48

Compiti del Servizio

Il Servizio di prevenzione di cui all'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, ha il compito di fornire il necessario supporto tecnico, caratterizzato da un elevato livello di strumentazione e specializzazione, ai fini dell'esercizio delle funzioni spettanti rispettivamente alla Provincia e alle Unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica. Con riguardo a quanto previsto nel successivo articolo 50, primo comma, lettera c), il Servizio svolge inoltre direttamente funzioni determinate per il cui espletamento occorra l'esercizio di attività tecniche particolari.

Il Servizio presta altresì la propria collaborazione e consulenza tecnica, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti a servizi della Provincia operanti in materie diverse dall'igiene e sanità pubblica.

Art. 49

Campi di attività

In relazione alla natura delle indagini e degli accertamenti che devono essere espletati dal Servizio di prevenzione, sono individuati nell'ambito dello stesso i seguenti campi di attività:

a) chimico-fisico-ambientale;
b) bio-tossicologico;
c) impiantistico e antinfortunistico.

A ciascun campo di attività sono addetti operatori dei corrispondenti profili professionali.

Art. 50

Materie di competenza dei campi di attività

Le attività tecniche di competenza di ciascun campo di attività riguardano in particolare:

a) campo chimico-fisico-ambientale:
   1) inquinamento dell'aria;
   2) inquinamento dell'acqua;
   3) inquinamento del suolo;
   4) igiene del lavoro;
   5) alimenti e bevande;
   6) farmaci e cosmetici;
   7) microclima
   8) rumore e vibrazioni;
   9) radiazioni;

b) campo bio-tossicologico:
   1) igiene e tossicologia del lavoro;
   2) alimenti e bevande;
   3) farmaci e cosmetici;
   4) igiene ambientale, con specifico riguardo all'analisi microbiologica delle acque;
   5) microbiologia, parassitologia, sierologia e virologia;

c) campo impiantistico e antinfortunistico: controlli e verifiche a fini di sicurezza concernenti gli ascensori e montacarichi in servizio privato, non istallati in ambienti di lavoro, gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, i recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, le bombole e le autocisterne a pressione, escluso quanto attiene all'omologazione.

Nelle attività tecniche di cui al precedente comma sono comprese le attività già svolte nei campi ivi indicati dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.C.

Art. 51

Responsabile del Servizio

Al Servizio di prevenzione è preposto un dirigente secondo quanto stabilito dall'ordinamento dei servizi della Provincia.

Art. 52

Responsabile di campo di attività

Ad ognuno dei campi di attività nei quali il Servizio di prevenzione si articola è preposto un funzionario secondo quanto stabilito per gli uffici dall'ordinamento dei servizi della Provincia.

Il funzionario preposto ad un campo di attività svolge le attribuzioni previste in generale dall'ordinamento sopra citato per i capi ufficio, ed in particolare:

a) costituisce gruppi di lavoro per materie omogenee o interdisciplinari;

b) verifica la compatibilità fra le attività dei vari gruppi di lavoro, per quanto concerne, in particolare, l'utilizzo programmato degli strumenti e delle attrezzature tecniche.

Art. 53

Programmazione dell'attività

Il Servizio di prevenzione svolge la propria attività in risposta a domande tecnicamente complesse formulate dagli altri servizi della Provincia operanti in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compreso quanto attiene alla competenza veterinaria, e dai servizi delle Unità sanitarie locali operanti nella materia medesima, salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo.

Le domande di cui al precedente comma debbono essere formulate in conformità alla programmazione degli obiettivi da perseguire, come definita nel piano sanitario provinciale e nei piani delle Unità sanitarie locali.

Per quanto di competenza del campo di attività impiantistico e antinfortunistico, l'attività del servizio è programmata in base alle norme che regolano la materia e alle esigenze esistenti.

Alla programmazione operativa dell'attività del Servizio si provvede secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della presente legge e attraverso il comitato di coordinamento previsto nel successivo articolo 54.

I risultati delle attività svolte dal Servizio sono elaborati dal sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 e vengono obbligatoriamente trasmessi, al pari di quelli ottenuti dal Servizio protezione ambiente di cui alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, alle Unità sanitarie locali territorialmente interessate che ne curano la più ampia diffusione.

Art. 54

Comitato di coordinamento

Al fine di assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento del Servizio di prevenzione con gli altri servizi della Provincia e delle

Unità sanitarie locali operanti in materia di igiene e sanità pubblica, in particolare attraverso la programmazione operativa delle attività di competenza del servizio predetto, è istituito presso quest'ultimo un comitato di coordinamento composto:

a) dal dirigente preposto al Servizio di prevenzione, con funzioni di presidente;

b) dai funzionari preposti ai diversi campi di attività;

c) dal dirigente preposto al Servizio protezione ambiente;

d) da due funzionari addetti ai servizi della Provincia competenti in ordine all'organizzazione dei servizi sanitari ed al sistema informativo sanitario;

e) dai responsabili dei Servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle Unità sanitarie locali.

Il comitato si riunisce con frequenza almeno trimestrale.

Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, in relazione agli argomenti trattati, funzionari appartenenti ad altri servizi della Provincia o delle Unità sanitarie locali.

Art. 55

Facoltà di accesso — Funzioni ispettive e di controllo

Il personale addetto al servizio di cui al presente capo, individuato dal Presidente della Giunta provinciale, ha facoltà di accedere ai luoghi di lavoro ai fini dell'effettuazione, su richiesta dei servizi della Provincia o delle Unità sanitarie locali competenti in materia di igiene e sanità pubblica e nell'ambito della programmazione di cui ai precedenti articoli 53 e 54, di indagini tecniche, accertamenti e prelievi rientranti nella sfera di attività del servizio stesso, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Al personale addetto al servizio di cui al presente capo e competente in ordine allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 50, primo comma, lettera c), individuato dal Presidente della Giunta provinciale, spettano la qualifica, i poteri e le facoltà previsti nell'articolo 35 per il personale con funzioni ispettive e di controllo. Contro i provvedimenti adottati dal suddetto personale ai sensi delle norme in vigore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. La Giunta stessa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 56

Attività a pagamento

Nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, le attività tecniche comprese nella sfera di competenza del Servizio di prevenzione vengono effettuate a pagamento, i relativi tariffari sono determinati dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

I proventi relativi alle attività di cui al precedente comma affluiscono al bilancio della Provicia fra le entrate di cui all'articolo 2, lettera c), della legge proviciale 16 gennaio 1982, n. 2.

Art. 57

Attività richieste da soggetti diversi

Compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai programmi operativi definiti dal comitato di cui all'articolo 54, il Servizio di prevenzione può effettuare indagini e accertamenti tecnici a favore di privati o di enti od organismi pubblici diversi dalla Provincia e dalle U.S.L. I relativi oneri sono a carico dei soggetti richiedenti negli importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

I proventi relativi alle attività di cui al precedente comma affluiscono al bilancio della Provincia fra le entrate di cui all'articolo 2, lettera c), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

Titolo II

Norme concernenti il servizio farmaceutico

Art. 58

Pianta organica delle farmacie

Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici sono esercitate dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

Prima della loro adozione, i provvedimenti di cui al comma precedente sono sottoposti altresì al parere dei comuni, delle Unità sanitarie locali e dell'ordine provinciale dei farmacisti. Le delibere adottate in proposito dai consigli comu-

nali, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, sono trasmesse senza ritardo al comitato di gestione dell'U.S.L. e all'ordine dei farmacisti, che esprimono il loro parere entro venti giorni dal ricevimento delle delibere consiliari. Nel caso di mancata formulazione dei pareri di cui al presente comma nei termini stabiliti, essi si intendono espressi favorevolmente.

Art. 59

Concorsi per il conferimento di farmacie

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta provinciale.

I concorsi si svolgono per l'assegnazione delle sedi vacanti o di nuova istituzione nell'ambito di tutte le U.S.L. della Provicia.

La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta provinciale, è presieduta da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore ad ispettore generale ed è composta:

a) da un professore universitario della facoltà di farmacia;

b) da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti da due terne proposte dall'ordine provinciale dei farmacisti;

c) da un farmacista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale, designato dalla Giunta provinciale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della Provincia.

La Giunta provinciale approva le graduatorie formate dalla commissione e nomina i vincitori. L'elenco di questi ultimi è trasmesso al comitato di gestione dell'U.S.L. per i provvedimenti di competenza.

Art. 60

Provvedimenti di competenza delle U.S.L.

Il comitato di gestione dell'U.S.L. adotta i provvedimenti concernenti:

a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;

b) la gestione provvisoria delle farmacie ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

c) la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalle norme in vigore;

e) l'accertamento dell'ammontare dell'indennità di avviamento e la determinazione dell'importo dovuto per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni;

f) l'erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

g) la disciplina del servizio farmaceutico relativamente alla determinazione degli orari di apertura e dei turni di chiusura secondo quanto stabilito nei successivi articoli da 62 a 65.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati alle lettere c), d), e), f) e g) del comma precedente sentita una commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile del settore per le funzioni di competenza farmaceutica, da un funzionario amministrativo dell'U.S.L. che svolge anche funzioni di segretario, e da due farmacisti esercenti in farmacia scelti su terne fornite dall'ordine provinciale dei farmacisti entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di mancata trasmissione delle terne da parte dell'ordine, i due predetti farmacisti sono scelti direttamente dal comitato di gestione. Quest'ultimo provvede prescindendo dal parere della commissione, qualora esso non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 61

Definizioni

Ai fini di quanto disposto nei successivi articoli il servizio farmaceutico viene effettuato:

1) a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico secondo l'orario stabilito;

2) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con farmacista di guardia presente nell'esercizio;

3) a chiamata, quando all'esterno della farmacia di turno il farmacista indica la propria reperibilità, anche telefonica.

Nei successivi articoli le farmacie sono denominate uniche o non uniche, a seconda che abbiano per sede l'intero territorio comunale o parte di esso.

Art. 62

Orario di apertura

Nei giorni feriali tutte le farmacie della provincia restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali, con un intervallo di riposo giornaliero.

L'orario giornaliero di apertura delle farmacie è stabilito dal comitato di gestione dell'U.S.L. in relazione alle esigenze locali.

Art. 63

Turni

La continuità del servizio farmaceutico è assicurata mediante turni stabiliti dal comitato di gestione dell'U.S.L. con le seguenti modalità:

1) durante le ore diurne delle domeniche e delle festività infrasettimanali:
   a) a battenti aperti, nei comuni con più di tre farmacie;
   b) a battenti aperti durante le ore antimeridiane e a chiamata per il resto della giornata, nei comuni con due o con tre farmacie;
   c) a battenti aperti per due o tre ore giornaliere e a chiamata per il resto della giornata, nei comuni con farmacia unica;

2) durante le ore notturne:
   a) a battenti chiusi, nei comuni con più di tre farmacie;
   b) a chiamata, nei comuni con non più di tre farmacie;

3) durante il risposo diurno:
   a) a battenti aperti, nei comuni con più di tre farmacie;
   b) a chiamata, nei comuni con non più di tre farmacie.

In relazione alle condizioni topografiche e di viabilità, il comitato di gestione può stabilire i turni per le ipotesi di cui al numero 1), lettere b) e c), al numero 2), lettera b), e al numero 3), lettera b), del comma precedente, tra farmacie di comuni diversi appartenenti alla stessa U.S.L. In casi eccezionali, detti turni possono essere stabiliti anche tra farmacie di comuni appartenenti a U.S.L. diverse, previa intesa fra i rispettivi comitati di gestione.

Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista è tenuto ad evadere soltanto le ricette mediche.

Art. 64

Riposo settimanale

Tutte le farmacie fruiscono di una giornata o due mezze giornate di riposo settimanale secondo turni stabiliti dal comitato di gestione dell'U.S.L.

Per motivate esigenze il comitato di gestione può escludere, per periodi determinati, dal turno di riposo settimanale farmacie ubicate in particolari località.

La chiusura per turno di riposo di cui al presente articolo termina al momento della riapertura per normale servizio.

Art. 65

Chiusura annuale per ferie

Le farmacie uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie della durata massima di tre settimane, due delle quali possono essere consecutive.

Le farmacie non uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie non superiore a quattro settimane.

I turni di chiusura per ferie sono stabiliti dal comitato di gestione dell'U.S.L.

La chiusura per ferie deve essere resa nota al pubblico mediante avviso posto all'interno e all'esterno della farmacia, almeno otto giorni prima dell'inizio della chiusura stessa.

Art. 66

Sostituzione temporanea

La sostituzione temporanea nella conduzione della farmacia con altro farmacista iscritto all'albo professionale è consentita:

a) per motivi di salute;
b) per obblighi militari;
c) per funzioni pubbliche elettive;
d) per motivi di studio e aggiornamento professionale, per un massimo di trenta giorni all'anno;
e) per gravi motivi di famiglia;
f) per altri motivi, per un massimo di trenta giorni all'anno.

Le sostituzioni devono essere preventivamente denunciate all'U.S.L. competente per territorio.

Art. 67

Vigilanza sulla farmacie

Fatte salve le competenze degli organi previsti negli accordi nazionali per la disciplina dei

rapporti con le farmacie, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, l'attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie è esercitata dall'U.S.L. attraverso il settore per le funzioni di competenza farmaceutica.

In relazione a quanto disposto dall'aricolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, tutte le farmacie, nel corso di ogni biennio, devono essere ispezionate da una commissione costituita presso ciascuna delle U.S.L. ove sia attivato il settore per le funzioni di competenza farmaceutica e formata:

1) dal responsabile del predetto settore;
2) da un medico dipendente dall'U.S.L.;
3) da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della Provincia.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al precedente comma sono espletate da un impiegato dell'U.S.L. di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

La predetta commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

Copia del verbale dell'ispezione è inviata al comitato di gestione dell'U.S.L. nel cui ambito territoriale ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 68

Partecipazione ad iniziative di educazione sanitaria

Le farmacie prestano la loro collaborazione, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle iniziative promosse ed attuate dalle Unità sanitarie locali nel campo della prevenzione e dell'educazione sanitaria, con particolare riguardo a quelle volte a determinare un atteggiamento più consapevole nell'uso dei farmaci.

Art. 69

Norme applicabili

Per quanto non diversamente disposto nel presente titolo continuano ad applicarsi in ordine al servizio farmaceutico il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, la legge 2 aprile 1968, n. 475, e le altre norme vigenti in materia nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto speciale di autonomia, e relative norme di attuazione.

Titolo III

Norme finali e transitorie

Art. 70

Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni

Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di farmacie da parte delle U.S.L. avranno effetto con le decorrenze che saranno stabilite per il graduale trasferimento delle predette funzioni in applicazione dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

L'ufficio del medico provinciale e gli uffici sanitari comunali sono soppressi con effetto dalle date che saranno indicate negli atti deliberativi adottati dalla Giunta provinciale a norma del precedente comma.

Con deliberazioni della Giunta provinciale saranno stabilite altresì le date dalle quali avranno effetto le disposizioi contenute negli articoli 4, 10, 11, 16, 17, 19 e 20 della presente legge.

Alla costituzione del Servizio di prevenzione di cui al titolo I, capo IV, della presente legge si provvederà secondo quanto disposto nel nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma circa la progressiva attuazione delle nuove strutture organizzative da esso previste, tenuto conto, in ogni caso, delle deliberazioni che verranno adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi precedenti.

Art. 71

Regolamenti delle U.S.L. e dei comuni

Entro i tre mesi successivi all'integrale trasferimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, le Unità sanitarie locali provvederanno ad adottare norme regolamentari per la disciplina del servizio di cui all'articolo 18 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, tenendo conto del regolamento-tipo che sarà predisposto dalla Giunta provinciale.

Entro un anno dal trasferimento di cui al comma precedente i comuni provvederanno ad adeguare i rispettivi regolamenti locali di igiene e sanità, anche ai fini del loro coordinamento con le norme adottate dalle Unità sanitarie locali ai sensi del comma medesimo.

Art. 72

Disposizioni transitorie concernenti l'organizzazione dei servizi

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dalla presente legge sono adottate con deliberazioni della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Fino a quando il piano sanitario provinciale non avrà disposto in proposito a norma dell'articolo 9 della presente legge, per quanto concerne l'organizzazione dei Servizi per l'igiene e la sanità pubblica e lo svolgimento di attività a livello di distretto si applicano le norme seguenti:

1) i predetti servizi vengono istituiti presso le Unità sanitarie locali dei comprensori dell'Alta Valsugana, della Valle dell'Adige, della Valle di Non, dell'Alto Garda e Ledro e della Vallagarina;

2) alle due unità operative in cui ciascun servizio si articola è assegnato rispettivamente:
   a) all'unità operativa indicata all'articolo 8, secondo comma, lettera a):
      - personale competente nel campo medico, infermieristico, tecnico e della vigilanza ed ispezione;
   b) all'unità operativa indicata all'articolo 8, secondo comma, lettera b):
      - personale competente nel campo medico, infermieristico e della vigilanza e ispezione; presso determinate Unità sanitarie locali, alla stessa unità operativa è addetto anche personale competente nel campo chimico e impiantistico;

3) ad entrambe le unità operative è assicurato il supporto di personale competente nel campo amministrativo;

4) vengono esercitate a livello di distretto attraverso il servizio per l'assistenza sanitaria di base le seguenti attività:
   a) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;
   b) gli interventi di prevenzione e profilassi nel campo delle malattie infettive e diffusive, compresi le vaccinazioni obbligatorie ed i trattamenti immunitari di massa, nonché gli interventi di prevenzione e profilassi di particolari patologie legate all'esistenza di specifiche situazioni di rischio;
   c) gli accertamenti e le certificazioni correnti;
   d) gli accertamenti necroscopici;
   e) i controlli igenico-sanitari delle abitazioni;
   f) i controlli igienico-sanitari delle scuole, degli ambienti culturali o ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;
   g) le ispezioni agli esercizi di generi alimentari e i controlli dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;
   h) la raccolta di dati igienico-sanitari e ambientali e la partecipazione a specifiche attività mirate di indagine epidemiologica;
   i) altre attività inerenti alla materia dell'igiene e sanità pubblica, eventualmente individuate dall'U.S.L.;

5) le attività indicate al precedente n. 4) sono svolte dal responsabile dell'unità operativa di distretto con l'eventuale collaborazione di altro personale addetto alla stessa unità operativa.

Art. 73

Compensi spettanti ai componenti di organi collegiali

Ai componenti delle commissioni e comitati di cui agli articoli 10, primo comma, 11, primo comma, 17 ultimo comma, 18, 19, 44 e 54 della presente legge spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni. Detti compensi spettano anche ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 44 e nell'ultimo comma dell'articolo 54, ferme restando le disposizioni sopra richiamate.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al terzo comma dell'articolo 59 ed al secondo comma dell'articolo 77 spettano i compensi previsti dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 74

Revoca di precedente provvedimento

È revocata la deliberazione del Consiglio provinciale, adottata nella seduta del 18 novembre 1978, relativa alla riapprovazione del disegno di legge concernente "Tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro".

Art. 75

Funzioni in materia di medicina dell'attività sportiva

Con effetto dalla data che verrà stabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 70 per l'inizio dell'esercizio, da parte delle Unità sanitarie locali, delle funzioni concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive a norma del titolo I, capo III, della presente legge, è abrogato l'articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39.

Fino alla data di cui al comma precedente le U.S.L. continuano ad esercitare le funzioni in materia di medicina dell'attività sportiva ad esse trasferite nell'ambito delle funzioni già svolte dai comprensori e consorzi sanitari di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

Art. 76

Damanda di iscrizione nei ruoli nomivativi di cui alla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dipendente dalla Provincia sotto indicato può presentare alla Giunta provinciale domanda di iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale:

1) personale in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale, ad eccezione del funzionario cui sono state affidate le funzioni di medico provinciale;

2) personale che si trovava in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale alla data della soppressione dell'ufficio medesimo, disposta a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19, ad eccezione del funzionario che alla stessa data svolgeva le funzioni di veterinario provinciale;

3) personale appartenente al ruolo speciale dei tecnici di igiene, indipendentemente dal servizio o ufficio al quale sia addetto.

La facoltà prevista nel precedente comma, per quanto concerne il personale contemplato ai numeri 1) e 2), si riferisce esclusivamente ai dipendenti che abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

Sulle domande presentate ai sensi del primo comma del presente articolo decide la Giunta provinciale con propria deliberazione.

In relazione a quanto disposto al n. 3) del primo comma, nella tabella di equiparazione concernente il personale di vigilanza e ispezione facente parte dell'allegato 1) alla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, in corrispondenza della posizione funzionale "operatore professionale coordinatore" è inserita la qualifica "capo dei tecnici d'igiene".

Art. 77

Concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

In relazione a quanto disposto dall'articolo 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n . 761, i posti di veterinario di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali, approvate dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n . 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti dalla Provincia Autonoma, previ concorsi per titoli da espletarsi distintamente per le due aree funzionali di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato D.P.R. n. 761, in ciascuna delle Unità sanitarie locali presso le quali è stato istituito il servizio veterinario. I predetti concorsi sono riservati ai veterinari utilizzati dalle stesse Unità sanitarie locali in applicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, che siano in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato D.P.R. n. 761.

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 52 del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta provinciale e composta da un funzionario della Provincia, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali interessate, designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da un membro designato dall'ordine provinciale dei veterinari. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

Art. 78

Riferimento delle spese

Gli oneri per gli interventi disposti dalla Provincia e dalle Unità sanitarie locali ai sensi della presente legge e relativi a funzioni in materia sanitaria, gravano sul fondo sanitario provinciale per la parte corrente di cui all'articolo 4 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, secondo le disposizioni recate dalla medesima legge.

Art. 79

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di lire 8.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4, 23, 47 e 73 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i "servizi generali" nell'allegato numero 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato in Lire 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4, 23, 47 e 73 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attività "servizi generali" del bilancio pluriennale 1983-1985, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 80

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa – tabella B – per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
in diminuzione:		
Cap. 84170 – Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – Spese correnti	L. 8.000.000	L. 8.000.000
in aumento:		
Cap. 12300 - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni ed ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia	L. 8.000.000	L. 8.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente articolo 79 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso articolo 79.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 29 agosto 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. 30.

Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-1984 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 45 del 6 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dai successivi articoli 4, 5 e 6, per il periodo 1 luglio 1983 – 30 giugno 1984, si provvede attraverso un apposito piano che sarà approvato dalla Giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto previsto nel precedente comma, per l'individuazione dei contenuti del piano nonché per l'approvazione e attuazione del medesimo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 18.

Art. 2

La Giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'organizzazione e funzionamento delle iniziative previste nel piano di cui al precedente articolo 1 nel modo seguente:

a) per le iniziative la cui realizzazione è affidata alle Unità sanitarie locali, secondo le disposizioni recate dalla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, rispettivamente dall'articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, a seconda che tali iniziative riguardino personale addetto a servizi sanitari ovvero a servizi socio-assitenziali;

b) per le iniziative da realizzare direttamente dalla Provincia, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

Art. 3

A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale si applica, con riguardo al piano di cui all'articolo 1 della presente legge, quanto stabilito dall'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 18.

Art. 4

Al quarto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, è aggiunto il seguente alinea:

"– i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al personale docente.".

Art. 5

Il primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

"L'ammissione alle scuole ed ai corsi di formazione professionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, avverrà, qualora il numero dei candidati sia superiore a quello dei posti disponibili, secondo una graduatoria formata in base all'esito di un esame che i candidati dovranno sostenere dinnanzi a un'apposita commissione, della quale dovranno far parte in ogni caso insegnanti della scuola o del corso e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Il competente organo amministrativo dell'ente gestore provvede alla nomina della commissione e all'approvazione della graduatoria da essa predisposta. L'esame deve constare di una prova scritta, da effettuarsi, se del caso, mediante test, e di una prova orale.".

Art. 6

Il primo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Nella formulazione del piano annuale di cui all'articolo 4 dovrà essere riservato un numero percentuale di posti al personale in servizio presso strutture socio-sanitarie pubbliche operanti nella provincia, nella misura da concordarsi con le organizzazioni confederali dei lavoratori, in ogni caso non superiore, relativamente alle scuole per infermieri professionali, al 10 per cento del numero dei posti previsti per il primo anno di corso. Per l'ammissione valgono le modalità di cui all'articolo 9.".

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 29 agosto 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(5420)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(c. m. 411200832730) (4651140/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. **L. 1.000**